

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 dicembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI  
SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2016, n. 8.

**Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve.** (16R00370)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 2016, n. 11.

**Hotel Terme di Merano.** (16R00337)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° giugno 2016, n. 16.

**Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.** (16R00341)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
8 giugno 2016, n. 17.

**Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.** (16R00322)..... Pag. 2

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
19 maggio 2016, n. 0105/Pres.

**Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).** (16R00351)..... Pag. 3



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2016, n. **0108/Pres.**

**Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).** (16R00352) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2016, n. **0109/Pres.**


**Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).** (16R00346) . . . . . *Pag.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2016, n. **0110/Pres.**

**Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).** (16R00347) . . . . . *Pag.* 14

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2016, n. **8.**

**Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi.** (16R00299) . . . . . *Pag.* 19



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2016, n. 8.

**Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 24 maggio 2016)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

1. Alla fine della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inserite le parole: «, salvo che nei casi previsti dall'art. 23, comma 6, ove il diritto di voto è esercitato dai soli cacciatori di diritto».

2. La modificazione dell'art. 16 della legge provinciale sulla caccia 1991, inserita dal comma 1 di questo articolo, si applica dalla data di rinnovo della convenzione prevista dal medesimo art. 16.

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale sulla caccia 1991*

1. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: «nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa» sono sostituite dalle seguenti «nell'ambito territoriale della riserva».

2. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: «nel comune nel cui territorio ricade la riserva» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito territoriale della riserva».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 di questo articolo, limitatamente alla riserva Alpe Flavona, i requisiti previsti dal comma 2 sono maturati con riferimento a uno degli ambiti territoriali delle riserve di Cunevo, Flavon o Terres.».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 17 maggio 2016

ROSSI

16R00370

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 15 giugno 2016, n. 11.

**Hotel Terme di Merano.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II/ del 21 giugno 2016)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.


1. L'art. 128-bis della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è abrogato.

2. La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

16R00337



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° giugno 2016, n. 16.

**Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 7 giugno 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 586 del 31 maggio 2016;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 25 agosto 2005, n. 39, è così rubricato: «Diritti tavolari, tributi speciali catastali e altri introiti».

2. L'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della provincia 25 agosto 2005, n. 39, è così sostituito:

«1. Le tipologie e gli importi dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e degli altri introiti sono determinati come da allegate tabelle A, B e C, fatte salve eventuali esenzioni particolari stabilite in precedenza con atto formale della regione.».

3. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della provincia 25 agosto 2005, n. 39, e successive modifiche, sono sostituiti dagli allegati A, B e C al presente decreto.

4. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 25 agosto 2005, n. 39, è inserito il seguente art. 2:

«Art. 2 (*Applicazione delle nuove tariffe*). — 1. Le tariffe di cui agli allegati al presente decreto si applicano a partire dal 10 giugno 2016, ore 17,00.».

5. L'art. 1, comma 2, decreto del Presidente della provincia 25 agosto 2005, n. 39, è abrogato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° giugno 2016

KOMPATSCHER

16R00341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
8 giugno 2016, n. 17.

**Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II/ del 14 giugno 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 611 del 31 maggio 2016;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle parole: «il termine previsto dalla normativa statale».

Art. 2.

*Entrata in vigore*


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 giugno 2016

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

16R00322



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 maggio 2016, n. 0105/Pres.

**Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno 2016)*

### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", il quale autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli istituti scolastici paritari della regione anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali;

Visto il successivo comma 4-bis, del medesimo art. 15 della legge regionale n. 22/2010, come introdotto dall'art. 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016/2018), il quale dispone che con regolamento regionale, emanato previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1;

Visto il "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)" approvato un via preliminare con deliberazione della Giunta regionale n. 600 di data 8 aprile 2016 e successivamente sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare come prescritto dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge regionale n. 15/2010;

Vista la nota prot. 4991 del 26 aprile 2016 trasmessa dal Consiglio regionale con la quale si comunica che la VI Commissione consiliare permanente, nella seduta del 21 aprile 2016, ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 600 di data 8 aprile 2016;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 4 maggio 2016;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).**

*(Omissis)*

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 15, comma 4-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), definisce i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari del Friuli-Venezia Giulia sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.

Art. 2.

*Beneficiari e requisiti*

1. I beneficiari sono gli istituti scolastici paritari, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), di seguito denominati scuole, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

2. Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:

a) avere sede legale o sede didattica nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) documentare un effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;

d) assumere formale impegno alla restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;

e) essere in regola con la restituzione dell'anticipazione concessa negli anni precedenti;

f) aver beneficiato del contributo statale nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento;

g) pubblicare sul sito web l'ultimo bilancio approvato;

h) pubblicare sul sito web il numero degli alunni con disabilità.

3. L'anticipazione non è concessa:

a) alle scuole a cui la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico di riferimento;

b) alle scuole che a decorrere dall'anno scolastico di riferimento hanno subito la chiusura o sono state statalizzate.



4. Come previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 22/2010, l'anticipazione non è subordinata alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

#### Art. 3.

##### *Criteri per la concessione dell'anticipazione*

1. L'importo dell'anticipazione è pari al settanta per cento del contributo statale effettivamente assegnato a ciascuna scuola nell'esercizio precedente a quello di riferimento.

2. Alle scuole che nel corso dell'anno scolastico di riferimento hanno subito una chiusura parziale di classi l'anticipazione è concessa nella misura pari al 40% del contributo statale effettivamente assegnato alle singole scuole nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

#### Art. 4.

##### *Modalità di presentazione della domanda*

1. Le scuole presentano domanda al Servizio competente in materia di istruzione tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- b) in forma cartacea.

2. La domanda, presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;

b) attestazione di trovarsi in situazione di effettivo fabbisogno dell'anticipazione, debitamente documentata con:

- 1) situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la richiesta;
- 2) previsione delle entrate e delle uscite di cassa nel primo semestre dell'anno in cui si effettua la richiesta.

3. Le scuole gestite da società di persone, di capitali o cooperative allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

4. Le scuole gestite da soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver avuto un bilancio in attivo, approvato dagli organi competenti, negli ultimi tre esercizi. Nel caso di ente di nuova costituzione si fa riferimento agli ultimi bilanci approvati.

5. Le scuole gestite da Comuni non sono tenute alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, lettera b), e della dichiarazione di cui al comma 4.

6. La domanda e le dichiarazioni di cui al comma 2 sono sottoscritte dal legale rappresentante della scuola o da soggetto munito di mandato e poteri di firma.

7. Ai fini della presentazione della domanda, il Vicedirettore centrale competente in materia di istruzione, con proprio decreto, approva la modulistica da utilizzare per la richiesta dell'anticipazione.

#### Art. 5.

##### *Termini del procedimento*

1. Il servizio competente in materia di istruzione concede l'anticipazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, debitamente corredata da tutti gli allegati.

#### Art. 6.

##### *Restituzione dell'anticipazione*

1. L'anticipazione deve essere restituita entro il 30 novembre dell'anno di concessione.

2. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 1 le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

#### Art. 7.

##### *Restituzione dell'anticipazione nel caso di trasferimento dei fondi statali direttamente alla regione*

1. Nel caso in cui i fondi statali spettanti alle scuole siano trasferiti direttamente dallo Stato alla regione, l'anticipazione è restituita mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla regione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 22/2010.

2. Il servizio competente in materia di istruzione provvede al pagamento del saldo spettante alla scuola e derivante dalla differenza tra l'anticipazione concessa e i fondi statali trasferiti, entro sessanta giorni dalla data del provvedimento statale di trasferimento dei fondi.

3. Qualora l'importo dell'anticipazione concessa sia superiore al contributo statale effettivamente assegnato e trasferito alla regione, la scuola provvede al pagamento della differenza spettante alla regione e derivante dalla differenza tra l'anticipazione concessa e i fondi statali effettivamente trasferiti alla regione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio competente in materia di istruzione.

#### Art. 8.

##### *Ispezioni e controlli a campione*

1. Il servizio competente in materia di istruzione dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 9.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 10.

##### *Disposizione transitoria*

1. Per l'anno 2016 l'anticipazione è concessa solo nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole non abbiano già ottenuto almeno il cinquanta per cento del contributo statale spettante per l'esercizio in corso.

2. Per l'anno 2016 la domanda per ottenere l'anticipazione di cassa è presentata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.


#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00351



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2016, n. 0108/Pres.

**Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 1° giugno 2016)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27-bis (Attività dell'Università Popolare di Trieste), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione concorra con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università Popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico;

Visto, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del sostegno suddetto, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'ex Jugoslavia;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 740 del 28 aprile 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'art. 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 9 maggio 2016 la V Commissione consiliare permanente, subordinandolo ad alcune modifiche, ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 740/2016;

Considerato che al testo del regolamento sono state apportate le modifiche così come richieste in sede di V commissione consiliare permanente;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 823;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'art. 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università Popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)**

(Omissis).

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 27-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, detta disposizioni in materia di sostegno finanziario alle attività svolte dall'Università Popolare di Trieste, di seguito denominata U.P.T., per promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, da realizzare mediante la stipula di un'apposita convenzione di durata triennale.

2. Il sostegno finanziario di cui al primo comma è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge, di seguito denominati soggetti rappresentativi, e a tale scopo l'U.P.T. esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione.

3. Il presente Regolamento disciplina specificatamente:

a) le modalità di attuazione del sostegno di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge;

b) i criteri minimi della Convenzione di cui all'art. 27-bis, comma 2, della legge;

c) le modalità di esercizio delle funzioni delegate relative agli interventi contributivi e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 del presente articolo.



## Art. 2.

*Finalità*

1. In applicazione a quanto disposto dall'art. 27-bis della legge, la Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge, i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'U.P.T. e per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, anche attraverso l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione alla stessa, relative agli interventi contributivi.

## Art. 3.

*Utile ragionevole*

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142, del Regolamento (UE) n. 651/2014, si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dall'attività istituzionale oggetto di contributo, il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere modificato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, l'importo del finanziamento non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro, gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

## CAPO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'U.P.T.  
E CRITERI MINIMI DELLA CONVENZIONE

## Art. 4.

*Sostegno regionale*

1. La Regione dispone a favore dell'U.P.T. un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale ed in ragione di appositi programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, della legge.

## Art. 5.

*Attività dell'U.P.T.*

1. Gli interventi promossi dall'U.P.T. saranno volti principalmente allo sviluppo delle seguenti attività:

- a) grandi eventi artistici culturali e socio economici;
- b) la concessione di borse di studio e di borse-libro;
- c) la fornitura di libri, pellicole, giornali, periodici, mezzi e materiali audiovisivi, sussidi didattici;
- d) l'organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni e conferenze;

- e) l'organizzazione di viaggi di istruzione e di studio;
- f) la rappresentazione e lo scambio di spettacoli musicali, di prosa e folcloristici;
- g) la proiezione di film e documentari;
- h) l'organizzazione di mostre d'arte;
- i) la concessione di premi per l'arte e la cultura;
- j) la pubblicazione di opere, saggi, studi;
- k) la messa a disposizione in rete, tramite apposita sezione dedicata del proprio sito internet, del materiale documentale concernente le attività di studio e gli interventi proposti;
- l) ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo del gruppo etnico italiano nei Paesi, di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge e per la tutela del suo patrimonio culturale e linguistico.

2. Gli interventi e le attività di cui al primo comma saranno finalizzati in particolare a sostenere il mondo scolastico della Comunità Nazionale presente nei Paesi di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge per la formazione dei giovani studenti connazionali, a favorire la realizzazione delle attività artistiche, folcloristiche e culturali programmate dalla Comunità Nazionale Italiana nei Paesi di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge nonché dalle sedi distaccate e dalle Istituzioni della C.N.I.

## Art. 6.

*Convenzione tra Regione e l'U.P.T.*

1. La Convenzione ha durata triennale e disciplina i termini e le modalità di attuazione del finanziamento annuale di cui all'art. 4, in conformità ai criteri minimi fissati dall'art. 7 del presente Regolamento.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 26, lo schema di Convenzione è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività culturali.

3. La Convenzione è sottoscritta nel termine di trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

4. La validità triennale della Convenzione sarà sottoposta alla condizione dell'approvazione del Programma annuale di intervento approvato con delibera di Giunta, così come previsto dall'art. 27-bis, comma 2, della legge.

## Art. 7.

*Criteri minimi della Convenzione*


1. Sono criteri minimi della Convenzione:

- a) le modalità e la tempistica di trasferimento all'U.P.T. e ai soggetti rappresentativi della quota del finanziamento annuale di cui sono destinatari;
- b) le modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione;
- c) le modalità di pubblicizzazione del sostegno regionale oggetto di Convenzione;
- d) l'assunzione da parte dell'U.P.T. di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Regione da ogni responsabilità.

## Art. 8.

*Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di intervento*

1. L'U.P.T. entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali un Programma annuale di intervento, di seguito denominato Programma. Il Programma è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo agli interventi previsti nell'esercizio di riferimento dall'U.P.T. Il Programma, sottoscritto dal legale rappresentante, equivale a domanda di concessione del finanziamento regionale, è presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed





è corredato della documentazione di seguito elencata, redatta su moduli conformi a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali:

a) il quadro economico-finanziario preventivo relativo al funzionamento e allo sviluppo delle attività previste nell'esercizio di riferimento, articolato nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 11 nei limiti delle percentuali massime ivi fissate, e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 10;

b) la descrizione delle attività e degli interventi previsti;

c) il bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il finanziamento regionale. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

d) la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

2. Il Programma deve riportare l'esatta determinazione delle quote di finanziamento annuale all'U.P.T. e dei contributi da assegnare ai soggetti rappresentativi destinati a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'art. 27-bis, comma 1, della legge, fatta comunque salva l'indicazione di diverse quote di finanziamento previste dalla legge di stabilità e dalla legge di assestamento del bilancio per l'anno di riferimento.

3. Il Programma deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dall'art. 27-bis, comma 2, della legge. Qualora il Programma venga respinto dalla Giunta regionale, l'U.P.T. può ripresentarlo apportando le opportune modifiche, correzioni ed integrazioni al fine di sottoporlo nuovamente all'approvazione della Giunta regionale.

4. Per le annualità successive alla prima, si applicano le modalità di presentazione del Programma previste dai precedenti commi del presente articolo.

#### Art. 9.

##### *Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'U.P.T.*

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'art. 4 è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata all'U.P.T. in un'unica soluzione anticipata, su richiesta della stessa, corrispondente all'importo complessivo della quota prevista entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'art. 8, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, della legge.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza nei confronti del soggetto beneficiario di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

#### Art. 10.

##### *Principi generali per l'ammissibilità dei costi*

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'U.P.T. che rispettano i seguenti principi generali:

a) siano relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate, così come da Programma annuale approvato dalla Giunta regionale;

b) siano generati durante l'esercizio di riferimento del Programma annuale approvato e sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-ter della legge:

a) sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione del Programma ai sensi dell'art. 8, comma 1;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

#### Art. 11.

##### *Costi ammissibili*

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:

a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali: costi di ospitalità, rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del beneficiario impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi di concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

b) costi di rappresentanza, costituiti esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;

e) costi generali di funzionamento del beneficiario, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; costi relativi al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relativi agli automezzi intestati al beneficiario.

#### Art. 12.

##### *Costi non ammissibili*

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'art. 11;

c) contributi in natura;

d) costi per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altri costi privi di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) costi per oneri finanziari;

i) costi per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici, configurabili come attività a carattere commerciale.



## Art. 13.

*Documentazione giustificativa di spesa*

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata all'U.P.T. ed è annullata in originale dalla stessa, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalle fatture o documenti equivalenti, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 e le buste paga o il CUD relativi al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto rappresentativo dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario stesso.

## CAPO III

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE DALLA REGIONE ALL'U.P.T. A FAVORE DI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI E CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE

## Art. 14.

*Sostegno alle attività dei soggetti rappresentativi*

1. Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3, della legge, la Regione delega all'U.P.T. l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi ivi richiamati.

2. Per le finalità di cui all'art. 27-bis, comma 1 della legge, gli interventi promossi dai soggetti rappresentativi saranno volti principalmente allo sviluppo delle attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

## Art. 15.

*Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuali destinate ai soggetti rappresentativi*

1. La determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, viene declinata nella Convenzione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

## Art. 16.

*Criteri di riparto delle quote di finanziamento annuali destinate ai soggetti rappresentativi*

1. L'U.P.T., delegata dalla Regione ai sensi dell'art. 27-bis, comma 3, della legge, provvede a ripartire tra i soggetti rappresentativi le quote del finanziamento annuali, nel rispetto degli obiettivi stabiliti in Convenzione e dei principi di trasparenza e imparzialità.

2. Le procedure di riparto di cui al comma 1 devono rispettare principalmente i seguenti criteri:

a) qualità delle proposte culturali e grado di innovatività delle stesse;

b) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte;

c) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia tra soggetti rappresentativi per il perseguimento di obiettivi comuni;

d) spesa storica destinata ai singoli soggetti rappresentativi, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dall'U.P.T. negli ultimi cinque anni.

## Art. 17.

*Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti rappresentativi*

1. I soggetti rappresentativi presentano domanda di incentivo all'U.P.T., allegando alla stessa il programma delle attività o manifestazioni proposte ed un preventivo di spesa, da cui desumere gli elementi per la valutazione dei criteri di cui all'art. 16, comma 2, e dei criteri dettagliati nella Convenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).

2. Le domande sono valutate e selezionate dall'U.P.T. mediante la procedura valutativa a bando disciplinata dall'art. 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. L'U.P.T. comunica ai soggetti rappresentativi l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande, e trasmette l'eventuale provvedimento di concessione dell'incentivo entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

4. L'U.P.T. liquida un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al settanta per cento dello stesso. L'importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

5. L'U.P.T. comunica gli atti di riparto alla Regione e contestualmente li pubblica sul proprio sito internet in una sezione dedicata.

6. L'U.P.T. pubblica in una sezione dedicata del proprio sito internet l'elenco dei soggetti rappresentativi beneficiari dei finanziamenti con una precisa descrizione degli interventi proposti dagli stessi e la dettagliata indicazione degli importi ricevuti nell'annualità di riferimento. L'U.P.T. si impegna altresì a mantenere aggiornata detta sezione attraverso la pubblicazione di eventuali foto, video, rassegne stampa ed altri materiali utili alla diffusione delle attività e manifestazioni realizzate dai soggetti rappresentativi.

7. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, il procedimento contributivo è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale n. 7/2000, ove applicabili.

## Art. 18.

*Costi ammissibili e termini e modalità di rendicontazione relativa all'attività dei soggetti rappresentativi*

1. I soggetti rappresentativi rendicontano all'U.P.T. l'incentivo ad essi spettante sulla base del riparto di cui all'art. 16, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel Capo III, Titolo II, della legge regionale n. 7/2000, presentando un elenco delle spese sostenute entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione di cui all'art. 17, comma 3. A



tale elenco è allegata, per ogni attività o manifestazione realizzata, una breve relazione illustrativa riepilogativa, con la descrizione dei risultati conseguiti, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti.

2. I costi ammissibili e non ammissibili a rendiconto e le modalità di documentazione della spesa sono disciplinati dagli articoli 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

3. L'U.P.T. controlla il rendiconto di cui al comma 1 e comunica ai soggetti rappresentativi l'esito del procedimento di approvazione dello stesso entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'U.P.T.

#### Art. 19.

##### *Modalità di presentazione ed approvazione del rendiconto*

1. L'U.P.T. deve presentare a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale di cui all'art. 4 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Detto rendiconto può essere oggetto di eventuale verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio competente in materia di attività culturali, così come stabilito dalla legge regionale n. 7/2000.

2. L'elenco analitico, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, riporta distintamente i documenti giustificativi di spesa intestati al beneficiario.

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Al rendiconto sono allegati:

a) il quadro economico consuntivo degli interventi relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'U.P.T., realizzati nell'annualità oggetto finanziamento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali;

b) la relazione illustrativa riepilogativa e dettagliata degli interventi, relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate e svolte nell'annualità oggetto di finanziamento, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;

c) il bilancio consuntivo annuale del beneficiario.

5. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del soggetto beneficiario di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

6. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

#### Art. 20.

##### *Modalità di rendicontazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi*

1. A titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, l'U.P.T. deve presentare alla Regione l'elenco delle rendicontazioni presentate dai soggetti rappresentativi. L'invio della suddetta documentazione deve essere effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 19.

2. L'U.P.T. tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali tutti gli elenchi analitici della documentazione

giustificativa di spesa e le relazioni illustrative riepilogative trasmesse dai soggetti rappresentativi ai sensi dell'art. 18 comma 1, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio.

3. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte dell'U.P.T. di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

4. Il rendiconto di cui al comma 1 è approvato dalla Regione entro novanta giorni dalla data di presentazione.

#### CAPO V

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI E DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

#### Art. 21.

##### *Rideterminazione, revoca e restituzione dell'incentivo*

1. Il contributo è rideterminato nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso. In tal caso, sulla somma liquidata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di liquidazione stessa.

2. Il contributo è revocato qualora dall'esame delle relazioni allegata al rendiconto emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non siano stati raggiunti.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso previsto dall'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.

#### Art. 22.

##### *Modalità dei controlli a campione*

1. Il Servizio competente in materia di attività culturali può disporre verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 23.

##### *Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività*

1. L'U.P.T. tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, presso la propria sede o attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, la documentazione comprovante la realizzazione delle attività proprie e di quelle promosse dai soggetti rappresentativi per cui è stato concesso l'incentivo regionale quali, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

#### CAPO VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 24.

##### *Aiuti di Stato*

Il finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della legge, è concesso in esenzione, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.



## Art. 25.

*Promozione delle iniziative*

1. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività previste, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'U.P.T.

## Art. 26.

*Disposizione transitoria*

1. Per l'anno 2016 il termine per l'approvazione degli schemi di Convenzione, di cui all'art. 6, decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Convenzione avrà validità triennale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, della legge.

## Art. 27.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legge regionale n. 7/2000.

## Art. 28.

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

**16R00352**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2016, n. 0109/Pres.

**Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 1º giugno 2016).*

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12-bis (Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, sostiene, attraverso l'Orchestra

Regionale del Friuli Venezia Giulia-Associazione culturale no profit, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropa;

Visto, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del sostegno suddetto;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 739 del 28 aprile 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia-Associazione culturale no profit, in attuazione dell'art. 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 9 maggio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 739/2016;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 13 maggio n. 825;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia-Associazione culturale no profit, in attuazione dell'art. 12-bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



**Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, in attuazione dell'art. 12-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

(Omissis).

*CAPO I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizioni in materia di sostegno finanziario all'attività dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Orchestra, attraverso l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, di seguito denominata Associazione, da realizzare mediante la stipula di un'apposita Convenzione di durata triennale disciplinando, in particolare, i seguenti aspetti:

a) modalità di attuazione del sostegno di cui all'art. 12 bis, comma 1, della legge;

b) criteri minimi della Convenzione di cui all'art. 12 bis, comma 2, della legge.

Art. 2.

*Finalità*

1. La Regione sostiene, attraverso l'Associazione, l'attività dell'Orchestra, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale ed artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali.

Art. 3.

*Utile ragionevole*

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142, del Regolamento (UE) 651/2014, si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello di approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere modificato annualmente con decreto del Direttore Centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, l'importo del finanziamento non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole, ai sensi del regolamento (UE) 651/2014. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

*Capo II*

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E CRITERI MINIMI DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE

Art. 4.

*Sostegno regionale*

1. La Regione dispone a favore dell'Associazione un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita Convenzione di durata triennale ed in ragione di appositi programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, della legge.

Art. 5.

*Convenzione tra la Regione e l'Associazione*

1. La Convenzione triennale disciplina i termini e le modalità di attuazione del finanziamento annuale di cui all'art. 4, in conformità ai criteri minimi fissati dall'art. 6. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lo schema di Convenzione è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività culturali.

3. La Convenzione è sottoscritta nel termine di trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

4. La validità triennale della Convenzione sarà sottoposta alla condizione dell'approvazione del programma annuale di intervento approvato con delibera di Giunta previsto dall'art. 12-bis, comma 2, della legge.

Art. 6.

*Criteri minimi della Convenzione*

1. Sono criteri minimi della Convenzione:


- a) gli obiettivi dell'intervento di sostegno;
- b) le modalità e la tempistica di trasferimento all'Associazione della quota del finanziamento annuale di cui è destinataria;
- c) le modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione;
- d) l'assunzione da parte dell'Associazione di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Regione da ogni responsabilità.

Art. 7.

*Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di intervento*

1. L'Associazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, propone un programma annuale di intervento al Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito denominato programma. Il programma è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo agli interventi previsti nell'esercizio di riferimento dall'Associazione. Il programma, sottoscritto dal legale rappresentante, e che equivale a domanda di concessione del finanziamento regionale, è presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredato della documentazione di seguito elencata, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali:

- a) il quadro economico-finanziario preventivo relativo agli interventi di funzionamento e di sviluppo delle attività, di cui all'art. 4, previsti nell'esercizio di riferimento, articolato nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 10 nei limiti delle percentuali massime ivi fissate, e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 9;
- b) la descrizione delle attività e degli interventi previsti;
- c) il bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il finanziamento regionale. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite



relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

d) la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

2. Il programma deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dal secondo comma dell'art. 12 bis della legge. Qualora il programma annuale venga respinto dalla Giunta regionale, l'Associazione può ripresentare nuovamente il Programma con le opportune modifiche, correzioni ed integrazioni da sottoporre nuovamente all'approvazione della Giunta regionale.

3. Per le annualità successive alla prima, si applicano le modalità di presentazione del Programma annuale di intervento previste dal secondo comma del presente articolo.

#### Art. 8.

##### *Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Associazione*

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'art. 4 è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata all'Associazione in un'unica soluzione anticipata, su richiesta della stessa, corrispondente all'importo complessivo della quota prevista entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'art. 7, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 della legge.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza nei confronti del beneficiario di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

#### Art. 9.

##### *Principi generali per l'ammissibilità dei costi*

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'Associazione, che rispettano i seguenti principi generali:

a) siano relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate, così come descritte nel programma annuale approvato dalla Giunta regionale;

b) siano generati durante l'esercizio di riferimento e sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-ter della legge:

a) sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione del Programma ai sensi dell'art. 8, comma 1;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

#### Art. 10.

##### *Costi ammissibili*

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:

a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali:

costi di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere;

costo del personale del beneficiario impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso;

costi per l'acquisto di beni strumentali necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;

costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario;

spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività;

costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività;

costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;

costi promozionali e pubblicitari;

costi per affissioni;

costi di stampa;

costi per coppe e premi per concorsi;

costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

b) costi di rappresentanza, costituiti esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;

e) costi generali di funzionamento del beneficiario, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua:

canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;

costi per l'acquisto di beni strumentali;

costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;

costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;

spese telefoniche;

costi relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie;

costi del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione;

costi relativi agli automezzi intestati al beneficiario.

2. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

#### Art. 11.

##### *Costi non ammissibili*

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte al cui versamento sono tenuti i beneficiari, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'art. 10;

c) contributi in natura;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altri costi privi di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;


g) costi per oneri finanziari;

#### Art. 12.

##### *Documentazione giustificativa di spesa*

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario, ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza



del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 e le buste paga o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto rappresentativo e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

#### Art. 13.

##### *Modalità di presentazione ed approvazione del rendiconto*

1. L'Associazione deve presentare, a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Orchestra, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa da sottoporre ad eventuale verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio regionale competente. Il rendiconto va presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. L'elenco analitico, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del servizio competente in materia di attività culturali, riporta distintamente i documenti giustificativi di spesa intestati al beneficiario.

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Al rendiconto sono allegati:

a) il quadro economico consuntivo degli interventi relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività del beneficiario, realizzati nell'annualità oggetto finanziamento, su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del servizio competente in materia di attività culturali;

b) la relazione illustrativa riepilogativa e dettagliata degli interventi, relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività del beneficiario, realizzati e svolti nell'annualità oggetto di finanziamento, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;

c) il bilancio consuntivo annuale del beneficiario;

5. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del beneficiario di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.

6. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI E DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

#### Art. 14.

##### *Rideterminazione, revoca e restituzione dell'incentivo*

1. Il contributo è rideterminato nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso. In tal caso, sulla somma liquidata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di liquidazione stessa.

2. Il contributo è revocato qualora dall'esame delle relazioni allegate al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non siano stati raggiunti.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso previsto dall'art. 3, comma 3 del presente Regolamento.

#### Art. 15.

##### *Modalità dei controlli a campione*

1. Il Servizio regionale competente in materia di attività culturali può disporre verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 16.

##### *Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività*

1. L'Associazione tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 17.

##### *Aiuti di Stato*

Il finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della legge, è concesso in esenzione, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 651/2014.

#### Art. 18.

##### *Promozione delle iniziative*

1. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività previste, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'Associazione.

#### Art. 19.

##### *Disposizione transitoria*

1. Per l'anno 2016, il termine per l'approvazione degli schemi di Convenzione, di cui all'art. 6, decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Convenzione avrà validità triennale, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2 della legge.



Art. 20.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Art. 21.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

**16R00346**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2016, n. **0110/Pres.**

**Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 1° giugno 2016, n. 22)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27 (Valorizzazione della memoria storica), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione sostenga l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, e che tale sostegno sia effettuato tramite il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale, a favore di soggetti almeno di rilevanza regionale;

Visto, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento ed i termini del procedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 677 del 22 aprile 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 9 maggio 2016 la V Commissione consiliare permanente, subordinandolo ad alcune modifiche, ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 677/2016;

Considerato che al testo del regolamento sono state apportate le modifiche così come richieste in sede di V commissione consiliare permanente;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 822;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 maggio 2016

SERRACCHIANI





**Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

(Omissis).

TITOLO I  
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 27, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizione in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale alle attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, per l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti dei soggetti di rilevanza almeno regionale per l'ammissione al finanziamento annuale;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
- c) le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.

Art. 2.

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, le associazioni riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche, e i comitati, nei cui atti costitutivi o statuti sia previsto come scopo statutario la finalità di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
- b) per federazioni di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, la federazione delle associazioni di cui alla lettera a), promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;
- c) per utile ragionevole, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'ap-

provazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

*Modalità di comunicazione degli atti del procedimento*

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 4.

*Requisiti per l'ammissione al finanziamento*

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, o le federazioni delle medesime associazioni, come definite dall'art. 2, e di seguito indicate per brevità associazioni, che organizzano manifestazioni e gestiscono attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Le associazioni possono accedere ai finanziamenti anche per il tramite di forme associative, anche temporanee, diverse dalle federazioni, purché i componenti di tali forme associative siano tutti qualificabili come associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati definite dall'art. 2.

2. Le associazioni debbono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) disponibilità, a qualsiasi titolo, di una sede;
- b) aver organizzato, promosso e gestito attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, in modo prevalente rispetto ad altre attività;
- c) aver organizzato e promosso almeno tre manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
- d) presenza certificata di un numero corrispondente ad almeno 300 partecipanti complessivi alle manifestazioni o eventi di cui alla lettera c);
- e) produzione di materiali di promozione e di informazione sulle attività e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi, pubblicazioni, anche in formato digitale;
- f) produzione di ricerche, studi, ecc. relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
- g) presenza di un qualificato direttivo composto da comprovati esperti relativamente alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto art. 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;
- b) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.



## Art. 5.

*Verifica del possesso dei requisiti di ammissione*

1. Il Servizio effettua idonei controlli circa il possesso dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'art. 4, con le modalità previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), a campione o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso in cui sia riscontrato il non possesso di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, revoca l'incentivo eventualmente già concesso ai sensi dell'art. 12, comma 4.

TITOLO III  
FINANZIAMENTO ANNUALE ALLE ATTIVITÀ  
DI RILEVANZA REGIONALE

## Capo I

DOMANDA, DETERMINAZIONE, CONCESSIONE  
E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

## Art. 6.

*Modalità e termini di presentazione della domanda*

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi annuali per le attività di rilevanza regionale, le associazioni, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo art. 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta dall'associazione nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione annuale, che descriva le attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare nell'annualità per cui è chiesto l'incentivo, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, e che contenga i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa, come specificati dagli allegati A e B;

d) bilancio preventivo approvato dell'annualità cui si riferisce l'incentivo, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 14, e rispettoso dei principi generali di cui all'art. 13. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre a un utile ragionevole, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto dell'incentivo regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 4, comma 2;

2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti dell'associazione, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 19, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 1° marzo di ogni anno.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

## Art. 7.

*Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione*

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'art. 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione può far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche l'esperto nel settore della cultura umanistica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge. Tale soggetto, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

## Art. 8.

*Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo*

1. Le relazioni annuali allegiate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa di cui all'allegato A e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa di cui all'allegato B.



2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A risulti inferiore a punti 24, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati A e B risulti inferiore a punti 36, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al sessanta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato A;

b) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori dell'allegato B.

5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

#### Art. 9.

##### *Determinazione e accettazione dell'incentivo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale*

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità dell'incentivo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento di cui all'art. 6, comma 2, lettera d). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.

5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

#### Art. 10.

##### *Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento*

1. Il Servizio concede l'incentivo e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti dell'associazione, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 4, la liquidazione è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario dell'incentivo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante l'ubicazione della sede legale o di una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

#### Capo II

##### RENDICONTAZIONE DEGLI INCENTIVI

#### Art. 11.

##### *Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto*

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo concesso. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge:

a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinate agli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il bilancio consuntivo approvato del soggetto beneficiario relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo;

b) una relazione riepilogativa delle attività del soggetto beneficiario realizzate nell'annualità cui si riferisce l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

#### Art. 12.

##### *Rideterminazione e revoca dell'incentivo*

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'art. 11, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, oltre a un utile ragionevole, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 11, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nella relazione annuale prevista dall'art. 6, comma 2, lettera c), idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 11, comma 5, lettera b), venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dall'art. 10, commi 3 e 4.



*Capo III*

## AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

## Art. 13.

*Principi generali per l'ammissibilità delle spese*

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative alle attività finanziate;
- b) sono riferibili al periodo di svolgimento delle attività finanziate e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

## Art. 14.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili alle attività delle associazioni, quali la retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, che sia stato impiegato in mansioni relative all'attività dell'associazione diverse da quelle di amministrazione e di segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio;

b) spese di rappresentanza, costituite da spese per rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali, omaggi, incontri conviviali;

c) spese per compensi corrisposti a soggetti diversi da quelli elencati alla lettera a), quali, a titolo esemplificativo, relatori, scrittori, ricercatori, studiosi, giornalisti, storici, oppure attori, registi, cantanti, musicisti, e artisti in genere, anche per incarichi di docenza, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora essi siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, diverse da quelle elencate alla lettera e), che risultino indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario;

e) spese generali di funzionamento, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

2. Le spese di rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese per il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

5. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

## Art. 15.

*Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- d) altre spese prive di una specifica destinazione o che si qualificano come contributi o liberalità o donazioni a favore di altri soggetti;
- e) spese per oneri finanziari.

## Art. 16.

*Documentazione giustificativa delle spese*

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.



## Art. 17.

*Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività*

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 18.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 19.

*Disposizione transitoria*

1. La domanda di incentivo per l'anno 2016 è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto: *Il Presidente*: SERRACCHIANI

**16R00347**

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2016, n. 8.

**Disposizioni urgenti in materia elettorale. Modifiche alle leggi regionali 19/2013, 28/2007 e 18/2007 in materia di elezioni comunali, regionali e referendum consultivi.**

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 24 del 24 maggio 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 46 della legge regionale n. 19/2013*

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:

«1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.»

## Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale n. 28/2007*

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica»;

b) al comma 1 dell'art. 33 le parole «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «all'ora prevista»;

c) al comma 1 dell'art. 37 le parole «Alle ore ventidue» sono sostituite dalle seguenti: «All'ora prevista».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 18/2007*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), è sostituito dal seguente:

«2. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.»


## Art. 4.

*Disposizioni transitorie per l'anno 2016*

1. In occasione delle elezioni comunali del 2016:

a) ferma restando la validità del decreto di convocazione dei comizi elettorali già adottato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19/2013, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali adotta, entro due giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo decreto con il quale viene indicato l'orario della votazione secondo quanto previsto dalla presente legge; il decreto è comunicato ai soggetti indicati dall'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 19/2013; i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune;

b) vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero, resta valida, per quanto riguarda la data delle elezioni, la comunicazione già effettuata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2013; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera a) vale come comunicazione del nuovo orario della votazione.



2. In occasione dei *referendum* consultivi della primavera 2016:

*a)* i sindaci danno notizia del nuovo orario della votazione con avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito informatico del comune;

*b)* vista la ristrettezza dei tempi a disposizione, per gli elettori residenti all'estero resta valida, per quanto riguarda la data dei *referendum* consultivi, la comunicazione già effettuata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2007; la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui alla lettera *a)* vale come comunicazione del nuovo orario della votazione.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 maggio 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00299

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-049) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 2,00**



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 2 0 3 \*

